

DESCRIZIONE

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive d'acquisto dei prodotti, mediante vendite di liquidazione, di saldi di fine stagione, promozionali e di sottocosto.

Nel termine "**esercente dettagliante**" non rientrano gli artigiani e gli industriali che vendono i propri prodotti sul luogo di produzione.

Con il termine "**reali ed effettive**" si intende l'esercente dettagliante ha l'obbligo di dimostrare la realtà e veridicità degli sconti o ribassi praticati e di ogni dichiarazione resa nella pubblicità.

Vendite di liquidazione

Definizione

Sono quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

- a) **cessazione dell'attività commerciale** (praticabile in qualunque periodo dell'anno; durata massima: 13 settimane; divieto per il titolare di aprire nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per i 6 mesi successivi alla liquidazione)
- b) **trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda**, salvo che la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate (praticabile in qualunque periodo dell'anno; durata massima: 13 settimane; divieto per il titolare di aprire nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per i 6 mesi successivi alla liquidazione)
- c) **trasferimento dell'azienda in altro locale** (praticabile in qualunque periodo dell'anno; durata massima: 13 settimane)
- d) **trasformazione o rinnovo dei locali** (liberamente praticabile in febbraio ed agosto; non praticabile nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e dal 25 novembre al 31 dicembre; durata massima: 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare; l'esercente deve chiudere l'esercizio per un periodo pari a 1/3 della durata della liquidazione e, comunque, per almeno 7 giorni, decorrenti dalla cessazione della stessa).

Nelle ipotesi a), b) e c) le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio rimangono valide per la durata della liquidazione e, comunque, non oltre le tredici settimane.

È vietato:

- effettuare la liquidazione con il sistema del pubblico incanto
- introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio merci del genere di quelle offerte in liquidazione, acquistate a qualunque titolo, anche in conto di deposito.

Comunicazione

Per effettuare la liquidazione è necessario fare una comunicazione al Comune sede dell'esercizio almeno 15 gg. prima, per il tramite del portale di impresainungiorno. Tale comunicazione, in particolare, deve contenere:

- Indicazione motivo liquidazione
- Ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita
- Data inizio e cessazione della vendita
- Merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione delle quantità

- Indicazione, anche mediante allegazione in copia, dell'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento (nell'ipotesi di cessione o trasferimento in gestione dell'attività)
- Indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie (nell'ipotesi di trasformazione o rinnovo locali di rilevante entità, secondo la LR 22/00)
- Descrizione natura effettiva dell'intervento di rinnovo (nell'ipotesi di operazioni di rinnovo di minore entità, secondo la LR 22/00)
- Esatta indicazione del periodo di chiusura (nell'ipotesi di trasformazione o rinnovo locali)

Allegati:

- _ Copia dell'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento (nell'ipotesi di cessione o trasferimento in gestione dell'attività. È in facoltà dell'esercente produrlo entro il termine di durata della liquidazione)
- _ Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
- _ In alternativa all'indicazione degli estremi nella comunicazione, copia comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie (nell'ipotesi di trasformazione o rinnovo locali di rilevante entità, secondo la LR 22/00)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Legge regionale (Regione Lombardia) 2-2-2010, n. 6 - Art. 114 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.